

Sentenza n. 41 depositata il 24 febbraio 2017

Materia: Ordinamento civile e governo del territorio

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'art.117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in riferimento all'art. 2-bis del d.P.R 6 giugno 2001, n.380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)” che ammette deroghe al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o al parcheggio da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della L. 6 agosto 1967, n. 765)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri.

Oggetto: Art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n.4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n.4, limitatamente al riferimento alla lettera b) dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n.11 del 2004 e alle parole “ *e degli ambienti degli interventi disciplinati puntualmente*”.

L'art. 8, comma 1, lettera a) della legge della Regione Veneto n.4 del 2015 statuisce che lo strumento urbanistico generale può derogare ai limiti di distanza da rispettarsi all'interno dei piani urbanisti attuativi (PUA) e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente (casi di cui all'art. 17, comma 3, lettere a) e b) della legge della Regione Veneto n.11 del 2014).

La norma derogatoria, seppure prevista dalla Regione Veneto espressamente in attuazione dell'art.2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per violazione dell'art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione.

La ricorrente ha lamentato che la norma impugnata, per la parte inerente alla deroga alla distanza degli immobili, sia da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva alla competenza legislativa statale e, per questo motivo, l'intervento regionale leda proprio il citato art. 2 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, considerato come norma interposta.

Per la Corte, la materia delle distanze tra costruzioni, disciplinata dal codice civile, è senza dubbio

ascrivibile all'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, tuttavia la disciplina riguardante i fabbricati, può, per specifiche caratteristiche, esorbitare dai rapporti interprivati e toccare anche interessi pubblici, affidati anche alla competenza regionale concorrente del governo del territorio (sentenza n.232 del 2005).

Gli ambiti di competenza statale, in materia di ordinamento civile e concorrente, in materia di governo del territorio, sono stati delimitati e individuati dalla giurisprudenza costituzionale e la Corte ha dichiarato che le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono legittime e consentite se connesse agli *“assetti urbanistici generali e quindi al governo del territorio, non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente considerati”* (sentenza n. 114 del 2012 e sentenza n.232 del 2005). Per la Corte *“la deroga alla disciplina delle distanze realizzata dagli strumenti urbanistici deve, in conclusione, ritenersi legittima sempre che faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (gruppi di edifici) e sia fondata su previsioni planovolumetriche che evidenzino, cioè, una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni considerate come fossero un edificio unitario”*

Conseguentemente e coerentemente non è stata ritenuta legittima dalla Corte la norma impugnata nella parte che prevede deroghe connesse ad *interventi disciplinati puntualmente* (previsti alla lettera b) del comma 3, dell'art.17, della legge regionale n.11 del 2004).